

**COMUNE DI VIVERONE  
(PROVINCIA DI BIELLA)**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI  
( ART.3, COMMA 56, LEGGE 24/12/2007, n. 244)**

Approvato con deliberazione G.C. n. 16 del 04.03.2010

Modifica approvata con deliberazione G.C. n. 50 del 11.05.2010



Il Segretario Comunale  
(ESPOSITO dr. Vincenzo)

**IN ORIGINALE FIRMATO**

art. 1  
Oggetto, finalità e ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 110, comma 6, del T.U. 267/2000 e dall'art. 7, comma 6 del T.U. 165/2001, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione; rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento degli incarichi, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di:
  - a) contratto d'opera per attività svolta da professionisti iscritti in Ordini o Albi;
  - b) incarichi a soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o di mestieri artigianali;
  - c) leggi speciali.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate, altresì, a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi e si applicano alle procedure di conferimento di incarichi a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli artt. 2222 - 2238 del codice civile e delle disposizioni ad essi seguenti, aventi natura di:
  - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
  - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

art. 2  
Presupposti

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai soggetti di cui all'art. 1, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

art. 3  
Limite annuo della spesa

1. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, stabilisce annualmente il limite di spesa per il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 1.

art. 4  
Selezione degli esperti

1. L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 6, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
  - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
  - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - c) il luogo e la sua durata;
  - d) il compenso previsto.
2. SOPPRESSO.

## art. 5

### Procedura di selezione dei collaboratori

1. L'Amministrazione individua i collaboratori, ai quali conferire gli incarichi di cui al presente regolamento, mediante procedura di selezione con comparazione dei curricula con particolare riferimento alla formazione professionale, alla maturata esperienza specifica attinente l'attività da esercitare, avendo altresì riguardo alle condizioni economiche proposte.
2. A tal fine l'Ente emette un avviso che fissa, per coloro che sono interessati ad incarichi di collaborazione, i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredata da curricula. L'avviso, al quale sarà data idonea pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune per un periodo non inferiore a 5 giorni, individua e diversifica i requisiti culturali e professionali minimi richiesti ai collaboratori, secondo la tipologia d'incarico da conferire.
3. Le modalità di selezione saranno comunque stabilite nell'avviso.
4. La selezione è effettuata dal Responsabile del Servizio precedente il quale, scaduti i termini per la presentazione delle domande, effettua l'esame comparativo dei curricula pervenuti, secondo criteri di valutazione di volta in volta fissati ed esplicitati nell'avviso, le cui risultanze sono riassunte nella determinazione di conferimento dell'incarico.

## art. 6

### Presupposti per il conferimento diretto di incarichi

1. L'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) Qualora, in esito all'esperimento di una procedura comparativa, non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
  - b) SOPPRESSO;
  - c) Per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale ovvero competenze specialistiche non comparabili;
  - d) Per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane, inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - e) SOPPRESSO;
  - f) Per incarichi di modico importo, comunque inferiore a € 5.000,00= con la procedura prevista all'art. 125, comma 11, del T.U. 163/2006

## art. 7

### Formalizzazione dell'incarico

1. Il Responsabile del servizio interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di una convenzione/disciplinare nella quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. Essa contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
3. Ai collaboratori viene riconosciuta piena autonomia nella definizione dei tempi, degli orari e delle modalità di esecuzione della prestazione, compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali della struttura comunale cui afferisce, con la quale provvede a concordare fasce orarie di esecuzione.
4. I collaboratori coordinati e continuativi non possono esercitare le tipiche attività istituzionali - compresa l'apposizione di firme o visti, a qualunque titolo, in qualsivoglia atto o lettera a rilevanza esterna o di rappresentanza dell'Ente - che restano rimesse esclusivamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato
5. Spetta al Responsabile del Servizio interessato comunicare al competente Centro per l'impiego

l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale entro il giorno antecedente lo svolgimento dello stesso, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

#### art. 8

##### Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

#### art. 9

##### Publicizzazione degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, anche periodica, per un periodo di 15 gg., di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa..
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono, per ogni incarico conferito, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto e il relativo compenso.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.
4. Al termine dell'incarico l'amministrazione provvederà a pubblicare con periodicità semestrale, per un periodo di 15 gg., sul sito web istituzionale apposito elenco contenente:
  - i nominativi degli incaricati;
  - le ragioni, l'oggetto e la durata dell'incarico;
  - l'ammontare del compenso corrisposto.
5. Il responsabile incaricato della procedura di pubblicazione sul sito istituzionale certificherà l'avvenuta pubblicazione degli incarichi o elenchi pubblicati.

#### art. 10

##### Esclusioni

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano per l'affidamento di incarichi:
  - a) Per l'appalto di lavori, di beni o di servizi di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ( cosiddetto "Codice dei contratti pubblici" ) già autonomamente disciplinati;
  - b) per la prestazione di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
  - c) per il patrocinio e la difesa giudiziale del Comune,
  - d) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
  - e) di prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001;
  - f) regolati da leggi speciali

#### art. 11

##### Norme finali

1. Il presente Regolamento, parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi, abroga e sostituisce nella materia ogni disposizione adottata in precedenza ancorché non espressamente richiamata.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.